



Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti

Ufficio Circondariale Marittimo – Guardia Costiera
Procida

Via Roma, 164 – 80079 Procida (NA) – Tel. 081/8967381 Fax 081/8969191

E-mail: ucprocida@mit.gov.it – Sito web: www.procida.guardiacostiera.it

ORDINANZA DI SICUREZZA BALNEARE N. 08/2014

Il Capo del Circondario Marittimo di Procida sottoscritto,

- RITENUTO** opportuno modificare la propria precedente Ordinanza di Sicurezza balneare n°14/2013 in data 23.05.2013, allo scopo di aggiornare, in coerenza con il vigente quadro normoregolamentare di settore, le ivi recate norme di disciplina in tema di sicurezza della navigazione e della balneazione di competenza dell'Autorità marittima in quanto direttamente connessi all'utilizzo del demanio marittimo del Circondario marittimo di Procida che ricomprende il territorio del Comune di Procida;
- VISTI** gli artt. 30, 81, 1161, 1164, 1174, 1231 del R.D. 30 marzo 1942 n. 327 Codice della Navigazione e gli articoli 27, 28, 59 e 524 del relativo Regolamento di Esecuzione;
- VISTO** il d.p.c.m. 21 dicembre 1995 "Identificazione delle aree demaniali marittime escluse dalla delega delle Regioni ai sensi dell'art. 59 del D.P.R. 24 luglio 1977 n° 616";
- VISTO** il decreto dirigenziale n. 117 del 5 luglio 2010 – della Regione Campania - Rettifica al d.d. n. 238 del 30/12/2009, di approvazione dell'elenco delle aree demaniali marittime e del mare territoriale di preminente interesse nazionale, ai sensi dell'art. 59, d.P.R. 24/07/1977, n. 616, e dell'art. 105, comma 2, lett. I), d.lgs. 31/03/1998, n. 112, ai fini della revisione del d.P.C.M. del 21/12/1995;
- VISTO** il decreto del Presidente della Repubblica 13 febbraio 2012, n. 37;
- VISTA** la legge 3 aprile 1989, n°147 "Adesione alla convenzione internazionale sulla ricerca e salvataggio marittimo" ed il relativo regolamento di attuazione - D.P.R. 28 settembre 1994, n°662;
- VISTO** il decreto ministeriale 26 gennaio 1960, n. 29 così come modificato dal D.M. 15 luglio 1974, recante "Disciplina dello sci nautico";
- VISTA** la legge 8 Luglio 2003, n°172 recante "Disposizioni per il riordino ed il rilancio della nautica da diporto e del turismo nautico";
- VISTO** il decreto Legislativo n°171 in data 18 luglio 2005 recante il "Codice della nautica da diporto" e sue successive modifiche ed integrazioni ed il decreto 29 luglio 2008 n° 146 "Regolamento di attuazione dell'art. 65 del decreto legislativo 18 luglio 2005 n°

171, recante il codice della nautica da diporto”;

- VISTO** il decreto ministeriale del 27 dicembre 2007 del Ministero dell’Ambiente con il quale è stata istituita l’area naturale marina protetta denominata “Regno di Nettuno” ed il relativo regolamento di esecuzione ed organizzazione approvato con Decreto 30 luglio 2009 del Ministero dell’Ambiente.
- VISTO** il decreto del Presidente della Repubblica 2 ottobre 1968, n°1639 – “Regolamento per l’esecuzione della Legge 14 luglio 1965, n°963 – Disciplina della Pesca Marittima”;
- VISTO** il decreto legislativo n° 4/2012 – “Misure per il riassetto della normativa in materia di pesca e acquacoltura, a norma dell’art. 28 della legge 4 giugno 2010 n° 96”;
- VISTA** la propria ordinanza n°11/2012 del 11/05/2012 recante la disciplina della locazione/noleggio dei natanti ed uso degli stessi come unità appoggio per le immersioni subacquee;
- VISTA** l’ordinanza n° 62/2013 del 20/05/2013 del Capo del Compartimento Marittimo di Napoli con cui sono stati disciplinati i limiti di navigazione dalla costa per le unità da diporto;
- VISTA** la propria ordinanza n°13/2013 del 23.05.2013 recante il regolamento per la disciplina delle attività subacquee a scopo sportivo, ricreativo, didattico o a fini scientifici;
- VISTA** la vigente ordinanza del comune di Procida disciplinante l’utilizzo delle aree demaniali marittime ai fini turistici e ricreativo/balneari;
- VISTE** le proprie vigenti ordinanze recanti vincoli interdittivi inerenti specchi acquei ricadenti nel Circondario marittimo di Procida, che ricomprende il Comune di Procida;
- TENUTO CONTO** degli esiti della riunioni istruttorie a carattere consultivo intercorse con l’Ente Locale territorialmente competente e con le Associazioni di categoria maggiormente rappresentative sia degli operatori di settore che dell’utenza balneare;

ORDINA

Art. 1

Disposizioni generali

1. La presente ordinanza disciplina, ai fini della sicurezza marittima, la balneazione e le attività connesse che si svolgono lungo il litorale marino e costiero del Circondario marittimo di Procida, che ricomprende il territorio del Comune di Procida.
2. Per favorire l’ottimizzazione delle attività, chiunque accerti o venga a conoscenza di una situazione di emergenza o di pericolo per l’incolumità della vita umana in mare o per la sicurezza della navigazione, ovvero per la tutela dell’ambiente nel territorio del Circondario marittimo di Procida, deve informare immediatamente l’Ufficio Circondariale Marittimo – Guardia Costiera di Procida, attivo 24 ore su 24 ad uno dei seguenti recapiti telefonici: **1530 (chiamata gratuita)**, 081/8967381 (sala operativa Ufficio Circondariale Marittimo di Procida); 081/8969191 (centralino), oppure via radio sul canale **16 VHF**, oppure anche per il tramite della più vicina Autorità Marittima, quale unità costiera di guardia (UCG), preposta al coordinamento delle operazioni di soccorso in mare.
3. Tutti gli altri aspetti legati all’utilizzo e alla fruizione delle aree demaniali marittime per finalità turistico ricreative, compresi la determinazione della durata della stagione balneare e gli orari di apertura delle strutture destinate alle attività balneari, vengono stabiliti con ordinanze

dell'Ente/Autorità competente.

4. Sono fatte altresì salve le vigenti disposizioni relative alle aree rientranti nell'Area Marina Protetta denominata "Regno di Nettuno".

Art. 2

Zone di mare riservate ai bagnanti

1. la zona di mare per una distanza di **200** metri dalle spiagge e **100** metri dalle coste alte o a picco sul mare - non interessate da ordinanze di interdizione per pericolo di crolli franosi e salvo i casi in cui apposita concessione demaniale marittima abbia destinato specchi acquei all'ormeggio delle imbarcazioni - è prioritariamente destinata alla balneazione.
2. Il limite della zona di balneazione dovrà essere segnalato dai concessionari di strutture balneari mediante il posizionamento, per tutto il fronte a mare della concessione, di gavitelli di colore rosso saldamente ancorati sul fondo ad una distanza di 50 metri uno dall'altro parallelamente alla linea di costa; il numero di gavitelli non dovrà comunque essere inferiore a **3 (tre)**. Sui predetti gavitelli è vietato l'ormeggio di qualsiasi unità onde evitare l'occultamento alla vista degli stessi.
Gli esercenti stessi devono tenere sotto controllo eventuali scarrocciamenti/perdite dei gavitelli, provvedendo nel caso al loro esatto riposizionamento.
Analogo obbligo è posto a carico dell'Ente gestore competente, per gli specchi acquei antistanti le spiagge libere frequentate dai bagnanti. In alternativa potranno utilizzarsi, previa comunicazione all'Autorità Marittima, barriere galleggianti di colore rosso, saldamente ancorate al fondo.
L'Ente Gestore competente per le spiagge libere frequentate da bagnanti, ed i concessionari, per le aree assentite in concessione, hanno l'obbligo di segnalare il limite entro il quale possono effettuare la balneazione le persone non esperte nel nuoto.
Il limite di tali acque sicure (**mt. 1,60 di profondità**) deve essere segnalato mediante l'apposizione di galleggianti di colore bianco, collegati ad una cima ad intervalli regolari non superiori a **5 (cinque)** metri le cui estremità devono essere ancorate al fondo.
3. In caso di impossibilità a provvedere al posizionamento dei sistemi di segnalazione di cui ai precedenti punti 2 e 3, i relativi soggetti pubblici responsabili, hanno l'obbligo di apporre sulle spiagge - in posizione e grandezza tale da renderla ben visibile ai relativi utenti - adeguata segnaletica redatta in più lingue (**inglese, francese, spagnolo e tedesco**), recante la seguente dicitura:

ATTENZIONE

"BALNEAZIONE NON SICURA - LIMITE ACQUE RISERVATE ALLA BALNEAZIONE NON SEGNALATO"

"LIMITE ACQUE SICURE – PROFONDITA' DI MT 1,60 - NON SEGNALATO"

A tutela della propria incolumità, i bagnanti che si trovino fuori dalla zona riservata alla balneazione hanno l'obbligo di segnalare la propria presenza utilizzando i medesimi segnali previsti per i subacquei in immersione (vedasi art. 7), attraverso una sagola galleggiante collegata al segnale con lunghezza non superiore a 5 metri.

Nelle zone di mare di cui al presente articolo, nelle ore comprese tra le ore 07.00 e le ore 20.00, è vietato:

1. navigare, con qualsiasi tipo di unità navale, windsurf e kite- surf compresi, nelle zone di mare riservate alla balneazione, fatta eccezione per i natanti a remi tipo jole, canoe, pattini, mosconi, lance, nonché pedalò e simili che comunque dovranno manovrare in modo da non arrecare disturbo o pericolo ai bagnanti.
2. l'ormeggio o l'ancoraggio di qualsiasi imbarcazione o natante salvi i casi regolarmente autorizzati con apposita concessione demaniale marittima.

Da tali divieti sono esentati i mezzi dello Stato impegnati nelle proprie attività d'istituto o da quelli diversi, impiegati d'ausilio a dette attività ed a ciò espressamente autorizzati

dall'Autorità Marittima, nonché i mezzi autorizzati che effettuano campionamenti delle acque ai fini della loro balneabilità. Tali mezzi devono essere riconoscibili da apposita dicitura chiaramente leggibile "SERVIZIO CAMPIONAMENTO", qualora non appartenenti ai Corpi dello Stato, adottare ogni cautela nell'avvicinarsi alla costa, nonché ogni altra prescrizione prevista dalle vigenti disposizioni in materia di campionamento. I bagnanti dovranno tenersi almeno a 10 metri dai mezzi impegnati nelle operazioni di campionamento.

4. Le zone di mare riservate ai bagnanti possono essere attraversate da unità in navigazione a motore o a vela, utilizzando gli appositi corridoi di lancio, per il solo raggiungimento del posto di ormeggio presso gli specchi acquei in cui ciò sia consentito e/o presso pontili, purché a lento moto (velocità minima di manovra),.
5. E' altresì vietato l'atterraggio dei surf, dei wind-surf, dei kite-surf e di ogni altro simile attrezzo, anche se diversamente denominato, negli specchi acquei antistanti gli arenili in concessione per strutture balneari.

In tali tratti i concessionari, se appositamente autorizzati, devono aver cura di separare le aree per l'atterraggio di tali mezzi da quelle destinate ai bagnanti.

Sulle spiagge libere l'atterraggio è consentito qualora non siano presenti bagnanti nella zona di atterraggio. E' comunque vietato ai surf e kite-surf di evolvere, laddove consentito, a meno di 60 metri da bagnanti e da unità in navigazione o ormeggiate.

Art. 3

Zone di mare vietate alla balneazione

1. E' vietata la balneazione:

- a) nei porti;
- b) nel raggio di 100 metri dalle imboccature e dalle strutture portuali;
- c) fuori dai porti in prossimità di zone di mare in cui sono in corso lavori di pontili o passerelle di attracco delle navi da passeggeri per un raggio di metri 50;
- d) all'interno dei corridoi di lancio delle unità da diporto opportunamente segnalati;
- e) Nelle zone di mare indicate da apposite ordinanze.

Art. 4

Servizio di salvataggio

1. Nel periodo di funzionamento per il pubblico delle strutture balneari, presso le stesse devono essere operativi i servizi di salvataggio negli orari di apertura delle stesse e con le modalità indicate dalle norme che seguono.
2. Se una struttura balneare intende operare prima della data d'inizio della stagione balneare stabilita **dagli enti territoriali competenti**, ovvero successivamente alla sua conclusione, il servizio di salvataggio deve essere assicurato nei giorni festivi e prefestivi, mentre negli altri giorni lo stabilimento resterà aperto soltanto per elioterapia e deve issare bandiera rossa ed esporre uno o più cartelli, ben visibili dagli utenti e redatti in più lingue, recanti la scritta:

ATTENZIONE

“STRUTTURA APERTA AI SOLI FINI ELIOTERAPICI “

**“BALNEAZIONE NON SICURA PER MANCANZA DI APPOSITO SERVIZIO DI
SALVATAGGIO”**

3. L'Ente Gestore competente, nelle spiagge destinate alla libera fruizione, dovrà provvedere a garantire il servizio di salvataggio; qualora non vi provveda dovrà darne immediata comunicazione all'Autorità Marittima territorialmente competente prima dell'inizio della stagione balneare e provvedere, contemporaneamente, ad apporre sulle relative spiagge adeguata segnaletica – redatta in più lingue - in posizione e grandezza tale da renderla ben visibile agli utenti, recante la seguente dicitura:

ATTENZIONE

“BALNEAZIONE NON SICURA PER MANCANZA DI APPOSITO SERVIZIO DI SALVATAGGIO”

L'Ente Gestore competente dovrà altresì garantire il costante controllo in ordine alla permanenza in loco dell'anzidetta segnaletica, provvedendo, se del caso, all'immediato ripristino della stessa.

4. I concessionari, singoli ed associati, di strutture balneari devono organizzare e garantire il servizio di soccorso, assistenza e salvataggio con almeno un assistente abilitato al salvataggio dalla Federazione Italiana Nuoto, Società Nazionale di Salvamento o dalla Federazione Italiana Salvamento Acquatico, ogni 80 metri di fronte a mare o frazione. Se particolari conformazioni dell'arenile o della costa impediscono la visibilità di tutto lo specchio acqueo antistante il fronte della concessione, il numero degli assistenti abilitati al salvataggio deve essere incrementato (eventualmente in consorzio con altre strutture limitrofe) in modo tale da vigilare costantemente tutto lo specchio acqueo.

Per ogni piscina ubicata all'interno della struttura balneare, ove esistente, è fatto obbligo di assicurare autonomo servizio di salvataggio garantito da personale aggiuntivo rispetto a quello impiegato per la sorveglianza dei tratti di arenile.

4.1 L'assistente bagnante, ai sensi dell'art. 359 del Codice Penale, adempie ad un servizio di pubblica necessità, e risponde direttamente e personalmente del proprio operato in conformità agli obblighi previsti dalla presente ordinanza. Durante l'espletamento del proprio servizio, l'assistente abilitato al salvamento deve:

- a) indossare una maglietta di colore rosso riportante la scritta in colore bianco **“SALVATAGGIO”**;
- b) essere dotato di un fischietto;
- c) non essere impegnato in altre attività o comunque destinato ad altro servizio, salvo i casi di forza maggiore e previa sostituzione con altro operatore abilitato al servizio;
- d) stazionare nella postazione di cui al successivo punto 2, oppure in mare sull'imbarcazione di servizio che deve indicare la scritta **“SALVATAGGIO”**;
- e) chiedere, anche tramite il concessionario, l'intervento della forza pubblica secondo le esigenze ed in caso di turbative e fornire la propria collaborazione a richiesta dell'Autorità Marittima o delle Forze di Polizia;
- f) segnalare con immediatezza alle competenti autorità qualsiasi situazione di pericolo verificatasi, ovvero eventuali sinistri occorsi in mare o sulla spiaggia, provvedendo inoltre a compilare ed inviare all'Autorità Marittima competente la “scheda di rilevazione degli incidenti”, anche tramite il concessionario (allegato “A”);
- g) portare a conoscenza dei bagnanti il contenuto della presente Ordinanza nonché eventuali situazioni di rischio o pericolo per la balneazione.

5. **Presso ogni struttura balneare**, deve essere predisposta una postazione di salvataggio posta nel punto mediano della zona di 80 metri di fronte mare controllata e da ubicarsi su idonea piattaforma di osservazione sopraelevata dal piano spiaggia di almeno due metri – nelle cui vicinanze devono essere prontamente disponibili:
- a) un binocolo;
 - b) 200 metri di cavo di salvataggio di tipo galleggiante, alla cui estremità deve essere saldamente fissata una cintura o bretella; tale cavo deve essere avvolto su un rullo ancorato saldamente al suolo e collocato in prossimità della battigia;
 - c) un paio di pinne;
 - d) un pennone di idonea altezza per il posizionamento di bandiere bianca e rossa;
 - e) un megafono;
 - f) un'unità idonea al servizio salvataggio, recante la scritta “**SALVATAGGIO**” ed il nome della struttura balneare a cui appartiene; la stessa deve essere dotata di un salvagente anulare collegato ad una sagola galleggiante di almeno 25 metri, di una gaffa o mezzo marinaio e di idoneo ancorotto con relativa cima. Tale imbarcazione non deve essere, in alcun caso, destinata ad altri usi.
- 5.1 Tabella esposta in modo ed in luogo ben visibile recante i significati delle bandiere esposte, tradotti altresì in inglese, francese, tedesco e spagnolo:
- **BANDIERA BIANCA**: segnala che il servizio di assistenza e salvataggio è operativo e che le condizioni meteo sono idonee per la balneazione e l'impiego natanti;
 - **BANDIERA ROSSA**: segnala e sconsiglia la balneazione in quanto pericolosa per il cattivo tempo o per l'assenza del servizio di assistenza e salvataggio.
6. Ogni concessionario deve dotarsi di materiale di primo soccorso costituito almeno da:
- a) 3 bombole per ossigeno medicale ricaricate a 150 atm., della capacità di almeno un litro ciascuna, con tre riduttori di pressione corredati di manometro di controllo;
 - b) una cannula di respirazione bocca a bocca;
 - c) un pallone “Ambu” o altra apparecchiatura riconosciuta equipollente dalle competenti Autorità sanitarie;
 - d) una cassetta di pronto soccorso, anche di tipo portatile, contenente le dotazioni prescritte dalla vigente normativa (D.M. n° 388 del 15.07.2003 in premessa citato);
 - e) tre cannule oro-tracheali;
 - f) un tiralingua ed un apribocca.
- 6.1 In conformità alle specifiche previsioni dettate dall'Ente gestore competente con la rispettiva ordinanza richiamata in premessa, la fascia di arenile della larghezza di **metri 3 (tre)** dalla battigia, essendo strumentale all'attività di soccorso deve essere lasciata **obbligatoriamente libera** da ogni impedimento.
7. E' data facoltà al concessionario di impiegare, in aggiunta e non in alternativa, all'unità destinata al servizio di salvataggio, una moto d'acqua (aquabike da salvamento) del tipo a 3

(tre) posti con motorizzazione di ultima generazione (4 tempi) alle seguenti condizioni:

7.1 preventiva presentazione, all'Autorità Marittima localmente competente, di formale istanza di utilizzo dell'aquabike da adibire al servizio di salvataggio, dove saranno indicati i seguenti dati ed osservando le seguenti prescrizioni:

- a) i nominativi ed i relativi titoli (corso di abilitazione alla conduzione dell'aquabike – brevetto di assistente bagnante/bagnino di salvataggio – patente nautica) del personale da impiegare;
- b) caratteristiche e dotazioni dell'unità;
- c) polizza assicurativa (da allegare in copia) che oltre a prevedere la copertura R.C., sia tale da garantire la copertura assicurativa di tutte le persone trasportate;
- d) dichiarazione da parte del concessionario/gestore di farsi pieno carico della responsabilità dell'espletamento del servizio di salvamento con l'ausilio di tal tipo di unità;
- e) obbligo di utilizzo di un corridoio di lancio per la partenza e l'atterraggio entro il quale l'aquabike può essere ancorata;
- f) obbligo di destinazione esclusiva dell'aquabike all'attività di salvamento, la quale colorazione dovrà dare risalto ai colori rosso e bianco e dovrà recare, su entrambi i lati, la scritta ben visibile **"SALVATAGGIO"** e **"RESCUE"**;
- g) obbligo di equipaggiamento dell'aquabike con personale abilitato come indicato nei precedenti capoversi;
- h) obbligo di dotazione dell'aquabike di barella per il salvamento (omologata) con ancoraggio centrale in acciaio e due laterali elastici, dotata di maniglie laterali di ampia circonferenza idonea al recupero/trasporto e sgancio della stessa per il trasporto a terra;
- i) obbligo, durante l'uscita in mare, da parte del conduttore e della persona abilitata al salvamento di indossare una cintura di salvataggio, casco rigido protettivo (di tipo omologato), scarpe in neoprene o tipo ginnastica, giubbotto di salvataggio;

7.2 L'aquabike, che deve essere mantenuta sempre in perfetta efficienza, deve essere dotata di:

- dispositivo di retromarcia;
- pinne;
- coltello;
- cima di traino con moschettoni;
- stacco di massa di scorta;
- fischietto;
- torcia stagna;
- strumento di segnalazione sonora;
- apparato radio di comunicazione VHF.

7.3 L'aquabike deve essere condotta con il criterio della massima prudenza e responsabilità, mirando alla tutela e alla sicurezza dei bagnanti, anche durante le operazioni di soccorso che non devono mai compromettere l'incolumità di altre persone presenti.

7.4 Rientra nel prudente apprezzamento dell'assistente bagnante la scelta del mezzo ritenuto più idoneo ad ottimizzare la prestazione dell'intervento di salvataggio, in funzione delle circostanze che caratterizzano la scelta (condizioni meteo marine, gravità della situazione, distanza della persona in pericolo, caratteristiche dei luoghi, etc.). In ogni caso, gli operatori devono procedere con la cautela ed il buon senso dettati dalle circostanze, mantenendo

idonea distanza di sicurezza dai bagnanti ed evitare, con il proprio comportamento, di recare pregiudizio alla sicurezza e tutela della pubblica incolumità.

8. All'estremità della concessione, nei pressi della battigia, devono essere posizionati, a cura dei concessionari, due salvagente anulari conformi alla vigente normativa sulla navigazione da diporto, collegati ciascuno con sagola galleggiante lunga almeno 30 metri; detti salvagente anulari devono riportare indelebilmente il nome della struttura balneare cui appartengono.
9. Qualora sussistano condizioni di potenziale pericolo o rischio per la balneazione, in ogni struttura balneare deve essere issata, a cura dei concessionari, su uno o più pennoni, ubicati in posizione ben visibile a tutti i bagnanti, una **bandiera rossa**, il cui significato deve intendersi come avviso di balneazione a rischio o pericolosa. Apposito avviso deve essere diffuso più volte, eventualmente in più lingue, per altoparlante o altro idoneo mezzo di diffusione sonora.
10. I concessionari/gestori di stabilimenti balneari e/o spiagge libere, o chiunque sia tenuto ad istituire o intenda istituire il servizio di salvataggio, devono far pervenire entro la data di apertura della struttura balneare la scheda notizie di cui all'allegato B all'Ufficio Circondariale Marittimo di Procida. In caso di cambio del personale che effettua la sorveglianza durante la stagione balneare, dovrà essere inviata, stessi mezzi, una nuova scheda con i nuovi dati.
11. Fermi restando i profili di responsabilità ascrivibili all'Ente Gestore per le aree demaniali marittime non in concessione, i concessionari/gestori di stabilimenti balneari devono inoltre segnalare all'Autorità Marittima – anche attraverso il numero di emergenza nazionale **1530** - la presenza, anche solo sospetta, di ordigni, di ostacoli subacquei e di quant'altro possa costituire pericolo per le persone in mare o sulle spiagge, apponendo, nel contempo, appositi cartelli/segnali galleggianti.

Art. 5

Disposizioni particolari per gli stabilimenti balneari

1. Oltre quanto previsto nel precedente articolo, ogni stabilimento balneare deve essere dotato di:
 - a) idonee sistemazioni antincendio, nel rispetto delle vigenti normative in materia;
 - b) apposito locale, non necessariamente ubicato nel corpo centrale, che deve essere adibito a primo soccorso. In detto locale devono essere tenute sempre pronte all'uso le dotazioni di primo soccorso di cui al punto **6.** del precedente articolo;
2. Il concessionario dovrà curare la perfetta manutenzione delle aree fino al battente del mare e anche dello specchio acqueo immediatamente prospiciente la battigia.

Art. 6

Disciplina della pesca

1. L'esercizio della pesca marittima deve essere condotta secondo quanto previsto dalle leggi vigenti in materia.
Durante la stagione balneare, dalle ore 07.00 alle ore 20.00, qualsiasi tipo di pesca anche subacquea, fatti salvi gli altri limiti vigenti, può essere esercitata solo oltre il limite delle zone di mare riservate alla balneazione.
2. E' vietato attraversare le zone frequentate da bagnanti con arma subacquea carica.

Art. 7

Disciplina delle Immersioni subacquee

1. L'attività di immersione subacquea è stata disciplinata dall'ordinanza n. 13/2013 in data 23.05.2013 recante il regolamento per la disciplina delle attività subacquee a scopo sportivo,

ricreativo, didattico o a fin scientifici, emessa da questo Circondario marittimo, le cui norme si intendono qui espressamente richiamate.

Art. 8

Disciplina dello sci nautico, del paracadutismo ascensionale, del traino di "banana boat" e di piccoli gommoni

1. La disciplina dello sci nautico - contenuta nel Decreto datato 26 gennaio 1960, come modificato dal Decreto dell'allora Ministero della Marina Mercantile datato 15 luglio 1974 - si applica, per quanto assimilabile, anche alle altre tipologie di attività quali il paracadutismo ascensionale ed il traino di banana boat e di piccoli gommoni. Chiunque intenda svolgere le attività di sci nautico, paracadutismo ascensionale, traino di banana boat deve attenersi alle vigenti disposizioni in materia con riferimento anche ai discendenti adempimenti di tipo amministrativo.
2. Per tutte le suddette attività valgono le seguenti prescrizioni:
 - a) devono essere effettuate solo in ore diurne, con condizioni meteo-marine favorevoli tali da consentire, in particolare per l'attività di paracadutismo ascensionale, il continuo riferimento con punti cospicui terrestri, da visualizzare gli ostacoli e l'eventuale presenza di ogni altra attività;
 - b) possono essere effettuate esclusivamente nelle zone di mare situate oltre 500 metri dalle spiagge e oltre 200 metri dalle coste a picco;
 - c) Il conduttore dell'unità che traina ed il soggetto trainato sono tenuti, prima dell'inizio del volo ed in ogni sua fase, ad accertarsi personalmente che esso possa svolgersi in piena sicurezza, tenuto conto delle condizioni meteorologiche, dell'efficienza del paracadute e di ogni altra circostanza di tempo e di luogo e conseguentemente a determinare la condotta da tenere affinché il volo non risulti pericoloso per la propria od altrui incolumità.
 - d) le stesse attività non possono essere altresì svolte:
 - (1) ad una distanza inferiore a 500 metri dagli impianti fissi, dalle reti da posta e dagli impianti di itticultura;
 - (2) a meno di 500 metri dall'imboccatura dei porti del Circondario Marittimo;
 - (3) ad una distanza inferiore a 200 metri dai segnalamenti marittimi e dai galleggianti o unità che segnalano la presenza di subacquei;
 - (4) all'interno dei porti e lungo le rotte di accesso ai medesimi;
 - (5) nelle zone di mare destinate all'ancoraggio, ed a distanze inferiori ai 500 metri dalle navi mercantili o militari alla fonda;
 - (6) oltre 1 miglio dalla costa;
 - (7) in luoghi dove sfocino canali e collettori di qualunque genere.
3. L'esercizio delle attività dovrà essere subordinato alle seguenti condizioni:
 - a) Il conduttore dell'unità trainante dovrà essere munito di patente nautica a seconda del tipo abilitazione alla navigazione dell'unità che si conduce, indipendentemente dalla potenza del motore installato a bordo dell'unità;
 - b) Il conduttore dovrà essere sempre assistito da una persona esperta nel nuoto;
 - c) Le persone trainate dovranno avere almeno 14 anni compiuti;
 - d) L'unità dovrà essere munita di idoneo sistema di aggancio e rimorchio, nonché di ampio specchio retrovisore convesso, nonché di un dispositivo per l'inversione della marcia e la messa in "folle" del motore, ritenute idonee dall'ente tecnico;
 - e) Durante le varie fasi dell'esercizio, la distanza tra il mezzo nautico e le persone/unità al traino non dovrà essere mai inferiore ai 12 metri; la distanza laterale di sicurezza tra il battello trainante e le altre unità dovrà essere superiore a quella del cavo di traino;
 - f) La partenza delle unità trainanti dovrà avvenire soltanto da corridoi di lancio per raggiungere le acque libere da bagnanti e da unità;
 - g) L'attività dovrà svolgersi oltre i 500 metri dalle spiagge secondo rotte parallele alle stesse;
 - h) E' vietato a qualsiasi unità da diporto seguire nella scia o a distanza inferiore a quella di sicurezza le altre unità intente nelle attività in questione, e così pure attraversare la scia in

velocità ed a distanza tale da poter investire lo sciatore/paracadutista in caso di caduta di quest'ultimo.

- i) Ciascuna unità (ad eccezione di quelle che trainano i "banana boat" e piccoli gommoni), potrà trainare soltanto una persona per volta, e non potrà contemporaneamente svolgere altre attività, come ad esempio paracadutismo, pesca, ecc.;
- j) Il mezzo nautico dovrà inoltre essere munito di tutte le dotazioni di sicurezza previste dai vigenti regolamenti di sicurezza e, indipendentemente dalla distanza dalla costa, di una gaffa, di idonea cassetta di pronto soccorso, di un salvagente anulare pronto all'uso e munito di una sagola galleggiante di lunghezza non inferiore ai 20 metri;
- k) Durante il traino, lo sciatore dovrà indossare una cintura di salvataggio (giubbotto di salvataggio) di tipo conforme alla vigente normativa ed il casco protettivo di tipo rigido omologato. *(vds. allegato 1 al decreto del Ministero dei trasporti in data 18/3/1986, pubblicato nel supplemento ordinario alla Gazzetta Ufficiale n.96 del 26/4/1986, come integrato dai DD.MM. in data 13/4/1987, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n.102 del 6/5/1987 e in data 19/10/1987, n.438, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n.253 del 29/10/1987. Si considerano omologati i caschi che riportano i marchi indicati, rispettivamente, nell'art.2, secondo comma e nell'art.1 dei decreti del Ministero dei Trasporti in data 18/3/1986 ed in data 4/7/1986, pubblicati nella Gazzetta Ufficiale n.159 dell'11/7/1986).*
- l) L'unità trainante deve essere dotata di polizza assicurativa che contempli espressamente le attività che vengono svolte e preveda idonea copertura per responsabilità civile verso terzi e persone trasportate.

4. Per l'attività di paracadutismo ascensionale, valgono altresì le seguenti prescrizioni:

- a) durante l'esercizio del paracadutismo è vietato il sorvolo di qualsiasi tipo di unità, e degli assembramenti di persone, nonché il lancio di oggetti di qualsiasi genere;
- b) l'unità adoperata per svolgere l'attività di paracadutismo ascensionale deve essere munita di una piattaforma poppiera solidale all'unità stessa e di un verricello; tale verricello deve, inoltre, essere in grado di far decollare ed appontare sulla predetta piattaforma poppiera il paracadutista;
- c) durante le varie fasi dell'esercizio, la distanza tra l'unità trainante ed il paracadutista non deve essere mai inferiore ai 12 metri, salvo che nelle fasi del decollo ed appontaggio, durante le quali deve essere posta la massima cautela affinché il paracadutista non cada in acqua in prossimità della poppa dell'unità trainante;
- d) la distanza laterale di sicurezza tra il battello trainante e le altre unità eventualmente presenti in zona deve essere superiore alle dimensioni lineari rappresentate dal complesso "cavo-sportivo-paracadute" trainato, e comunque non inferiore a metri 50 (cinquanta);
- e) il paracadute ascensionale non deve mai superare la quota di 120 piedi (36,3 mt.);
- f) è fatto divieto di effettuare l'attività di paracadutismo ascensionale in prossimità di altri che praticino la medesima attività a distanza tale da creare rischi di collisione;
- g) quando due, o più, paracadutisti sono in fase di avvicinamento ad una medesima area per effettuarvi l'atterraggio, il paracadutista a quota superiore deve dare la precedenza a quello a quota inferiore.
- h) L'esercizio del paracadutismo ascensionale può essere effettuato:
 - (1) per proprio conto;
 - (2) da società sportive, enti balneari, scuole di paracadutismo ascensionale ed altri sodalizi nautici;
 - (3) per conto di terzi, mediante motoscafi ed imbarcazioni destinate al pubblico noleggio.
- i) L'attività del paracadutismo ascensionale resta comunque subordinata all'osservanza di eventuali ulteriori disposizioni principalmente concernenti la regolamentazione del traffico aereo.

5. Le società sportive, gli enti balneari, le scuole di sci nautico o altri sodalizi nautici che intendono organizzare scuole di sci nautico hanno l'obbligo di installare corridoi di lancio opportunamente segnalati e a tal fine devono preventivamente munirsi di apposita concessione demaniale marittima rilasciata dall'Ente Gestore competente.

Le scuole di sci nautico comunque costituite e gestite devono attenersi all'osservanza delle condizioni prescritte dall'art.7 del D.M. 26/1/1960.

Sono soggetti alle medesime disposizioni previste per l'esercizio dell'attività di sci nautico, coloro che effettuano attività analoghe ad esso quali ad esempio il traino di apparecchi pneumatici galleggianti denominati "bananone" o apparecchi simili.

6. Le società sportive, gli enti balneari, le scuole di paracadutismo ascensionale o altri sodalizi nautici che intendono organizzare apposite scuole, hanno l'obbligo di installare corridoi di lancio opportunamente segnalati e/o apposita ed idonea piattaforma galleggiante ed a tal fine devono preventivamente munirsi di apposita concessione demaniale marittima contenente le norme speciali alle quali ottemperare.

I citati corridoi di lancio non devono essere, per alcuna ragione, utilizzati per lo svolgimento di altre attività, es.: sci nautico, wind-surf, ecc...

Art. 9

Disciplina del kite-surf

1. L'esercizio del kite-surf può essere effettuato solo in ore diurne, con condizioni meteo-marine assicurate. Alle suddette unità è fatto assoluto divieto di navigare:
 - a) nel raggio di 500 metri dall'imboccatura dei porti del Circondario Marittimo di Procida;
 - b) ad una distanza inferiore a 500 metri dagli impianti fissi, dalle reti da posta e dagli impianti di acquacoltura;
 - c) ad una distanza inferiore a 200 metri dai segnalamenti marittimi e dai galleggianti o unità che segnalano la presenza di subacquei;
 - d) all'interno dei porti e lungo le rotte di accesso ai medesimi;
 - e) nelle zone di mare destinate all'ancoraggio, ed a distanze inferiori ai 500 metri dalle navi mercantili o militari alla fonda;
 - f) oltre 1 (uno) miglio dalla costa;
 - g) In luoghi dove sfocino canali e collettori di qualunque genere e comunque, negli specchi acquei vietati alla balneazione.
2. E' fatto obbligo a coloro che esercitano il kite-surf:
 - a) di indossare permanentemente un mezzo di salvataggio individuale ed un caschetto di protezione;
 - b) di usare sistemi di sicurezza, montati sul kite, che consentano al conduttore di sganciarsi ed abbandonarlo in casi estremi e di munirsi di un attrezzo idoneo a recidere le cime in caso di emergenza;
 - c) di collegare le cime (cd. linee) solo quando si decolla ed assicurarsi, altresì, di scollegarle quando si atterra;
 - d) di non lasciare il kite-surf incustodito senza aver scollegato almeno un lato dell'ala e riavvolto completamente i cavi sul boma;
3. Il conduttore dovrà avere almeno 16 anni compiuti.
4. Nelle zone riservate alla balneazione (entro 200 mt. dalla linea di battigia) la partenza e l'atterraggio dei natanti denominati Kite-surf devono essere obbligatoriamente effettuate attraverso appositi corridoi di lancio/atterraggio aventi le seguenti caratteristiche:
 - a) larghezza: fronte a spiaggia minimo 30 mt. ad allargarsi fino ad un'ampiezza di 80 mt. e ad una distanza dalla costa di 100 mt., ampiezza da mantenere costante fino al limite oltre il quale l'attività è consentita;
 - b) devono essere delimitati lateralmente, fino alla distanza di 250 metri dalla linea di battigia, e quindi per una distanza superiore di 50 metri rispetto al limite della zona di mare

riservata ai bagnanti, da due linee di boe di colore arancione ad una distanza massima di metri 20 l'una dall'altra;

- c) i corpi morti delle boe costituenti le predette linee devono essere collegati fra loro sul fondo mediante una cima non galleggiante;
 - d) per agevolare l'individuazione dei corridoi in fase di atterraggio sugli ultimi gavitelli esterni (destro e sinistro) al limite dei 250 metri dovranno essere posizionate bandierine di colore bianco.
6. La partenza e l'atterraggio negli appositi corridoi di lancio devono avvenire con la tecnica del **body drag**, che consiste nel farsi trascinare dall'aquilone con il corpo in acqua fino ad una distanza di mt. 100 dalla battigia.
7. Nei 100 mt. sopra citati è consentito il transito di un Kite-surf per volta, con precedenza ai mezzi in rientro.

Art. 10

Disciplina della navigazione delle moto d'acqua e similari

1. Nell'ambito del Circondario Marittimo di Procida la navigazione degli scooter acquatici e natanti similari deve avvenire secondo le seguenti prescrizioni:
- a) E' assolutamente vietata la navigazione:
 - (1) all'interno dei porti del Circondario Marittimo ed a 500 (cinquecento) metri dall'imboccatura degli stessi;
 - (2) ad una distanza inferiore a 200 metri dai segnalamenti marittimi e dai galleggianti o unità che segnalano la presenza di subacquei;
 - (3) oltre 1 (uno) miglio dalla costa;
 - (4) nelle zone di mare destinate all'ancoraggio, ed a distanze inferiori ai 500 metri dalle navi mercantili o militari alla fonda;
 - (5) ad una distanza inferiore a 500 metri dagli impianti fissi, dalle reti da posta e dagli impianti di acquicoltura;
 - (6) in luoghi dove sfocino canali e collettori di qualunque genere.
 - b) La navigazione è consentita esclusivamente nelle ore diurne, nella fascia di mare compresa tra i 500 metri dalla costa fino ad 1 (uno) miglio, in condizioni meteo-marine favorevoli e con l'obbligo degli occupanti di indossare la cintura di salvataggio ed il casco rigido protettivo, omologato ai sensi della vigente normativa in materia.
 - c) Il varo, l'alaggio, la partenza e l'approdo sono consentiti solo nei corridoi appositamente concessi. In tale ipotesi, nello specchio acqueo antistante devono essere collocati, a cura del concessionario, appositi gavitelli che segnalino la presenza del corridoio di lancio (e, quindi, il divieto di balneazione).
 - d) Nelle manovre di partenza e rientro a terra, all'interno dei corridoi di lancio, i conduttori dei suddetti natanti devono usare ogni particolare accorgimento atto ad evitare incidenti e tenere rotte per quanto più possibile perpendicolari alla costa. In particolare, nella fase di allontanamento o di atterraggio nei predetti corridoi, i conduttori dovranno mantenere una velocità (comunque non superiore a 3 nodi) tale da non permettere che il tubo di scarico del mezzo, nella spinta propulsiva, emerga dall'acqua, al fine di evitare che le emissioni di scarico e quelle acustiche abbiano ad arrecare danno o fastidio ai bagnanti o agli altri fruitori delle spiagge.
 - e) In mancanza di appositi corridoi di lancio per l'atterraggio e la partenza, gli scooter acquatici e unità similari hanno l'obbligo di attraversare le zone di mare interdette alla loro navigazione a motore spento.
2. Per la conduzione degli acqua-scooter o moto d'acqua e mezzi similari sono richieste altresì le seguenti condizioni d'esercizio:
- a) Ai sensi dell'art. 39 comma 1 lettera a) del D.Lgs. 18.07.2005 n. 171, la conduzione degli acquascooters è consentita esclusivamente a coloro che abbiano conseguito la patente

nautica, qualunque sia la potenza del motore imbarcato;

- b) Gli acquascooters devono essere obbligatoriamente provvisti di acceleratore a ritorno automatico, nonché di un dispositivo sul circuito di accensione assicurante l'arresto del motore in caso di caduta del conduttore, ovvero in caso di condotta non regolamentare degli stessi. Il dispositivo deve essere installato sul natante in modo ben visibile come pure il suo aggancio al conduttore. Sono esenti da tale accorgimento le unità dotate di self- circling (blocca – sterzo con ritorno automatico);
 - c) Durante la navigazione il pilota e gli eventuali passeggeri devono evitare di compromettere la stabilità del mezzo con qualsiasi comportamento, evitando altresì di assumere non corrette posizioni di guida;
 - d) Il numero di persone da imbarcare, compreso il conduttore, non potrà superare quello stabilito dal relativo certificato di omologazione, che deve essere tenuto a bordo in originale o copia autentica;
 - e) L'acquascooter deve essere dotato di polizza assicurativa obbligatoria per la responsabilità civile;
 - f) La partenza e l'arrivo in costa degli acquascooters, durante la stagione balneare, nelle zone frequentate dai bagnanti, deve avvenire solo attraverso gli appositi corridoi di lancio e con le modalità contenute, nel successivo art. 13.
3. I noleggiatori di scooter acquatici e natanti simili, devono conformarsi alle prescrizioni dei provvedimenti vigenti in materia di locazione e noleggio di unità da diporto.
4. A bordo dovranno essere presenti le dotazioni previste dal Regolamento di sicurezza per la navigazione da diporto. Il numero di persone trasportate non può superare quelle stabilite dal certificato di omologazione.

Art. 11

Disciplina nella navigazione con tavole a vela (windsurf) e di natanti a vela con deriva mobile

Le norme di sicurezza che seguono si applicano alla conduzione e navigazione di tavole a vela e natanti con deriva mobile effettuate con o senza scopo di lucro da privati e scuole di vela.

1. La navigazione di natanti a vela con deriva mobile e tavole a vela è:
- a) consentita solo in ore diurne e con condizioni meteo-marine favorevoli;
 - b) vietata ad una distanza inferiore a 500 metri dagli impianti fissi, dalle reti da posta e dagli impianti di acquacoltura;
 - c) vietata all'interno dei porti, mentre le rotte di accesso ai medesimi dovranno essere attraversate perpendicolarmente;
 - d) vietata ad una distanza inferiore a 200 metri dai segnalamenti marittimi e dai galleggianti o unità che segnalano la presenza di subacquei;
 - e) vietata nelle zone di mare destinate all'ancoraggio, ed a distanze inferiori ai 500 metri dalle navi mercantili o militari alla fonda;
 - f) vietata in luoghi dove sfocino canali e collettori di qualunque genere e, comunque, negli specchi acquei vietati alla balneazione;
 - g) vietata nella fascia di mare di metri 300 dalle spiagge e nella fascia di mare di metri 200 dalle coste a picco frequentate dai bagnanti e oltre 1(uno) miglio dalla costa.
2. L'età minima per la conduzione delle tavole a vela e natanti con deriva mobile è di 14 anni compiuti; si prescinde dal predetto requisito di età, per la partecipazione all'attività di istruzione svolta dalle scuole di avviamento agli sport nautici gestite dalle federazioni nazionali e dalla Lega Navale Italiana, ai relativi allenamenti ed attività agonistica, a condizione che le attività stesse si svolgano sotto la responsabilità delle scuole ed i partecipanti siano coperti dall'assicurazione per responsabilità civile per i danni causati alle persone imbarcate e ai terzi.
3. Coloro che conducono tavole a vela e natanti con deriva mobile devono indossare permanentemente un mezzo di salvataggio individuale indipendentemente dalla distanza dalla

costa in cui la navigazione è svolta, munito di fischietto. Detta disposizione si applica anche alle persone trasportate.

4. L'atterraggio e la partenza nelle zone di mare frequentate dai bagnanti, deve avvenire all'interno degli appositi corridoi di lancio autorizzati. In assenza dei corridoi le tavole a vela e similari, nella fascia di mare riservata alla balneazione hanno l'obbligo di procedere con vele ammainate.

Art. 12

Noleggio natanti da diporto

1. L'attività di noleggio di natanti da diporto è stata disciplinata dall'ordinanza n. 11 in data 11.05.2012 emessa da questo Circondario Marittimo, le cui norme si intendono qui espressamente richiamate.

Art. 13

Corridoi di lancio

1. Le unità a motore, a vela o a vela con motore ausiliario - se non condotte a remi ovvero con la vela abbassata – devono raggiungere le spiagge utilizzando esclusivamente gli appositi corridoi di lancio.
2. I corridoi di lancio/atterraggio, ad eccezione di quelli utilizzati per il kitesurf, devono avere le seguenti caratteristiche:
 - a) larghezza non inferiore a 10 metri;
 - b) delimitazione costituita da gavitelli, di colore rosso, collegati con sagola tarozzata e distanziati ad intervalli non inferiori a 20 metri nei primi 100 metri e successivamente a 50 metri;
 - c) profondità equivalente alla zona di mare riservata ai bagnanti;
 - d) individuazione delle imboccature a mare mediante il posizionamento di bandierine bianche sui gavitelli esterni di delimitazione;
 - e) apposizione sulla battigia di un cartello recante la dicitura "RISERVATO AL TRANSITO DEI NATANTI – DIVIETO DI BALNEAZIONE".
3. Norme di navigazione nei corridoi di lancio:
 - a) le unità a vela, ivi comprese le tavole a vela, devono percorrere i corridoi di lancio con la massima prudenza;
 - b) le unità a motore devono percorrere i corridoi di lancio alla minima velocità consentita per il sicuro governo;
 - c) è fatto comunque divieto di ormeggiare, stazionare o ancorarsi all'interno dei corridoi di lancio.
4. L'atterraggio dei surf, dei wind-surf e kite-surf, può avvenire nei tratti di arenile in concessione per strutture balneari, esclusivamente attraverso i corridoi di lancio appositamente autorizzati, mentre sulle spiagge libere l'atterraggio è consentito qualora non siano presenti bagnanti nella zona di atterraggio. In ogni caso l'atterraggio deve avvenire a lento moto percorrendo con la massima prudenza i corridoi di lancio o il tratto di mare prospiciente le spiagge libere.

Art. 14

Prescrizioni particolari

1. Sulle spiagge del Circondario Marittimo di Procida, durante il periodo di balneazione, è vietato:
 - a) sorvolare le spiagge e gli adiacenti specchi acquei con qualsiasi tipo di aeromobile o di apparecchio privato e per qualsiasi scopo, a quota inferiore a 300 metri (1000 piedi), ad eccezione dei mezzi di soccorso e di polizia;
 - b) transitare e/o sostare con qualsiasi tipo di veicolo, ad eccezione dei mezzi destinati alla

pulizia delle spiagge (comunque in orari in cui vi sia assenza e/o di minor affluenza di persone) e di quelli utilizzati dalle persone diversamente abili.

2. Nella zona di mare fissata in 500 metri dalle coste alte o a picco e 1000 metri dalle spiagge, allo scopo di non arrecare disturbo alle attività da spiaggia (con rumore, moto ondoso etc.) le unità a motore devono procedere a velocità limitata, non superiore a 10 nodi e comunque in dislocaimento.
3. Nel rispetto dell'ambiente, e fatte salve le diverse disposizioni vigenti in materia, è vietato effettuare scarichi a mare dai servizi igienici di bordo o gettare alcun tipo di rifiuto a mare o sulle spiagge.
4. L'eventuale scarico dei liquami non trattati - per le unità da diporto omologate per il trasporto di un numero di persone inferiore o uguale a 15 e dotate di servizi igienici - deve avvenire in ottemperanza alle norme della Convenzione MARPOL con particolare riguardo alle modalità ed alla distanza dalla costa.

Art. 15 ***Deroghe***

1. L'Ufficio Circondariale Marittimo di Procida potrà, su motivata e documentata richiesta e previa valutazione circa il mantenimento delle condizioni di sicurezza, concedere deroghe dall'applicazione della presente ordinanza.

Art. 16 ***Disposizioni finali***

1. Il presente provvedimento entra in vigore il 1 maggio 2014 ed abroga la precedente Ordinanza in materia di sicurezza della balneazione n° 14/2013 in data 23/05/2013, nonché ogni altro analogo provvedimento che sia con essa in contrasto.
2. Sono fatte salve le vigenti disposizioni relative all'area rientrante nell'Area Marina Protetta "Regno di Nettuno".
3. Copia della presente ordinanza deve essere esposta a cura dei concessionari di strutture balneari/Comuni interessati in luogo ben visibile agli utenti per tutta la durata della stagione balneare.
I concessionari di porti turistici, approdi o punti di ormeggio destinati ad unità da diporto nonché le società/associazioni che effettuano attività subacquee dovranno esporre la presente ordinanza presso le rispettive sedi, in luogo ben visibile agli utenti, per l'intero arco dell'anno.
4. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservare e far osservare la presente Ordinanza, la cui pubblicità verrà assicurata mediante l'affissione all'albo dell'Ufficio Circondariale Marittimo di Procida, del Comune di Procida e l'inclusione alla pagina "Ordinanze" del sito istituzionale www.guardiacostiera.gov.it/procida.
5. I contravventori alla presente Ordinanza, salvo che il fatto non costituisca più grave reato e/o illecito amministrativo salve, in tali casi, le eventuali maggiori responsabilità loro derivanti dall'illecito comportamento, saranno perseguiti ai sensi:
 - a) degli artt. 1161, 1164, 1174 e 1231 del Codice della Navigazione;
 - b) degli artt. 53, 54 e 55 del Decreto Legislativo 18 luglio 2005, n° 171;
 - c) degli artt. 7 e 10 del decreto legislativo 09 gennaio 2012, n° 04;
 - d) degli artt. 650 e 673 del Codice Penale.

Procida, 28 Aprile 2014.

F.to IL COMANDANTE
Tenente di Vascello (CP)
Giuseppe PANICO
Copia conforme all'originale sottoscritta
con firma autografa e conservata
presso questo Ufficio
Art. 19 DPR 445/2000



Recapiti telefonici per le emergenze in mare e sulle spiagge

Comando Generale del Corpo delle Capitanerie di Porto – Guardia Costiera – Roma Per l'emergenza in mare è attivo il numero blu 1530 gratuito sul tutto il territorio nazionale ed attivo 24 ore su 24 per 365 giorni all'anno. Come usufruire del servizio? Telefonia Mobile - Contattando il 1530 da apparati di telefonia mobile si attiverà la Centrale Operativa del Comando Generale del Corpo delle Capitanerie di Porto. Telefonia Fissa - Componendo il 1530 da apparecchi di telefonia fissa risponderà la Capitaneria di Porto di competenza.	
---	--

SERVIZIO DI ASSISTENZA E SALVATAGGIO ASSICURATO DURANTE L'ORARIO DI BALNEAZIONE

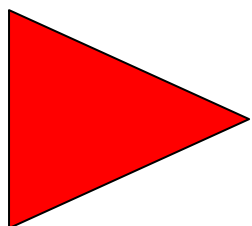
SERVIZIO DE SALVAMENTO ASEGURADO DURANTE EL TEMPO DE BANO

THE RESCUE AND BEACH ASSISTANCE IS ENSURED

DIE BERGUNG UND HILFE LEISTUNG WIRD NUR WAHREND DER BADEZEIT GARANTIERT

LE SERVICE D'ASSISTANCE ET LE SAUVETAGE EST ASSURÉ PENDANT L'HORAIRE DE LA BAGNAIDE

NON E' ASSICURATA NESSUNA FORMA DI ASSISTENZA E SALVATAGGIO/ STATO MOMENTANEO DI PERICOLO!



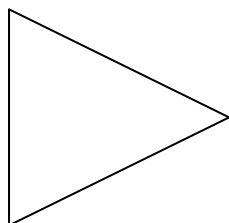
MEANS OF ASSISTANCE AND RESCUE ARE NOT GUARANTEED. DANGER PRESENT!

KEINE SICHERHEIT FUER ASSISTENZ UND RETTUNG. IM MOMENT GEFAEHRlich!

AUCUN SERVICE D'ASSISTANCE ET DE SAUVETAGE EST ASSURE'. DANGER !

SE AVISA QUE NO HAY SERVICIO DE SOSORRISTAS Y SALVAMENTO, ESTADO DE PELIGRO TEMPORAL !

SERVIZIO DI ASSISTENZA E SALVATAGGIO ATTIVO/ CONDIZIONI METEO FAVOREVOLI PER LA BALNEAZIONE E PER L'IMPIEGO DI NATANTI



ASSISTANCE AND RESCUE SERVICES ARE OPERATIONAL. FAVOURABLE WEATHER CONDITIONS FOR SWIMMING AND BOATING.

SERVIC VON ASSISTENZ UND RETTUNG AKTIV. WETTER GEEIGNET ZUM SCHWIMMEN UND BOOTSFAHRTEN

SERVICE D'ASSISTANCE ET SAUVETAGE ACTIF. CONDITIONS METEO FAVORABLES POUR LA BAGNADE ET UTILISATION DE BATEAUX.

SERVICIO DE SALVAMENTO Y SOCORRITAS ACTIVO. CONDICIONES METEOROLOGICAS FAVORABLES PARA BANO Y USO DE EMBARCACIONES.



UFFICIO CIRCONDARIALE MARITTIMO DI PROCIDA

SCHEDA RILEVAZIONE INCIDENTI - ANNO _____

DENOMINAZIONE STRUTTURA BALNEARE : _____	
LOCALITA' _____ COMUNE DI _____ (____)	
DATA: _____	ORA: _____
<u>LUOGO DI INTERVENTO:</u> ☐ Spiaggia ☐ Mare – distanza dalla battigia mt. ____ ☐ Scogliera ☐ Pontile _____	
<u>STATO DEL TEMPO:</u> ☐ Sereno ☐ Nuvoloso ☐ Variabile tendente al miglioramento ☐ Variabile tendente al peggioramento	
<u>STATO DEL MARE:</u> ☐ Calmo ☐ Poco mosso ☐ Mosso ☐ Agitato	
<u>RESIDENZA ASSISTITO:</u> Comune: _____ (____) Stato (se straniero): _____	<u>DATI ASSISTITO:</u> COGNOME: _____ NOME: _____ ETA': _____
<u>CAUSA INCIDENTE</u> ☐ TRAUMA (parte del corpo _____) ☐ ANNEGAMENTO ☐ SVENIMENTO ☐ CONGESTIONE ☐ FERITA DA TAGLIO ☐ DOLORI AL TORACE ☐ DOLORI ALLA TESTA ☐ DOLORI ALL'ADDOME	☐ PUNTURA DI MEDUSA ☐ PUNTURA DI PESCE ☐ PUNTURA DI INSETTO ☐ VOMITO ☐ CRISI DI PANICO ☐ EMORRAGIA (indicare parte del corpo/organo e _____) causa _____ ☐ CONVULSIONI ☐ ALTRO _____
<u>ORGANIZZAZIONE DI SOCCORSO ALLERTATA:</u> ☐ GUARDIA COSTIERA ☐ 118 emergenza sanitaria ☐ ALTRO _____	
<u>ORGANIZZAZIONE INTERVENUTA:</u> ☐ GUARDIA COSTIERA ☐ 118 emergenza sanitaria ☐ ALTRO _____	
<u>ANNOTAZIONI:</u>	
Nome leggibile e firma dell'assistente ai bagnanti o medico della struttura intervenuto.	

La presente scheda deve essere fatta pervenire all'Autorità Marittima territorialmente competente entro 24 ore dall'evento (anche via fax: Ufficio Circondariale Marittimo di Procida n° 081/8969191 e-mail: ucprocida@mit.gov.it).



UFFICIO CIRCONDARIALE MARITTIMO DI PROCIDA
SCHEDA NOTIZIE

Parte da compilare a cura del titolare/gestore della struttura/stabilimento balneare/spiaggia libera.

QUADRO "A"	Denominazione stabilimento balneare _____ sito in località _____ nel comune di _____ () alla via _____ n. _____
	Generalità titolare/gestore (o legale rappresentante della soc. _____)
	Sig. _____ nato a _____
	il ____/____/____ e residente in _____ () alla via _____ n. _____ - in qualità di _____
	colore degli ombrelloni dello stabilimento balneare _____
	recapito telefonico del concessionario/gestore:
	rete fissa della struttura: ____/____ - mobile titolare struttura: ____/____
	eventuali altre utenze: ____/____ - ____/____ - ____/____
	(rete fissa sede società, mobile altri soggetti ecc. ecc. - indicare titolare utenza): _____

Parte da compilare a cura del titolare/gestore della struttura/stabilimento balneare/spiaggia/ riguardante dotazione, mezzi di soccorso e medico.

QUADRO "B"	Eventuali ulteriori attrezzature di primo soccorso e/o mezzi di soccorso in dotazione allo stabilimento balneare oltre a quelle cui all'ordinanza balneare: _____ (defibrillatore etc.)
	eventuale presenza di un medico presso lo stabilimento ☐ SI ☐ NO
	Dott. _____ recapito telefonico di rete mobile del medico ____/____

Parte da compilare a cura del titolare/gestore della struttura/stabilimento balneare/spiaggia libera riguardante gli addetti alla sorveglianza/assistente ai bagnanti.

QUADRO "C"	1. Sig. _____ nato a _____ () il ____/____/____ e residente in _____ () alla via _____ n. _____
	brevetto di salvamento rilasciato da _____ n. _____
	recapito telefonico di rete mobile dell'assistente ai bagnanti ____/____ ;
	2. Sig. _____ nato a _____ () il ____/____/____ e residente in _____ () alla via _____ n. _____
	brevetto di salvamento rilasciato da _____ n. _____
	recapito telefonico di rete mobile dell'assistente ai bagnanti ____/____ ;
	3. Sig. _____ nato a _____ () il ____/____/____ e residente in _____ () alla via _____ n. _____
	brevetto di salvamento rilasciato da _____ n. _____
	recapito telefonico di rete mobile dell'assistente ai bagnanti ____/____ .

Firma del titolare/gestore/legale rappr.

Firma del medico

Firma dell' addetto alla sorveglianza

LA PRESENTE SCHEDA DEVE ESSERE COMPILATA DA CHIUNQUE GESTISCA O ABBAIA IN USO A QUALSIASI TITOLO UN TRATTO DI SPIAGGIA